

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 19/05/2015

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. TAGLIATORE Stefania - Vice Sindaco	Sì
3. DARDO Lucrezia - Assessore	Sì
4. BERTOLA Ugo - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. DROGANT Sergio - Consigliere	Sì
7. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. TAGLIATORE Lorenzo - Consigliere	Sì
10. TOMATIS Luca - Consigliere	Sì
11. VOLUME Franca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Alberto Perotti. Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille"*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015 con cui è stato differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la Legge di stabilità 2015 in data 23/12/2014 n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 300 del 29/12/2014 supplemento ordinario n. 99, in particolare:

- art. 1 comma 679:

All'articolo 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e per il 2015";
- b) nel terzo periodo, le parole: "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015".

VISTO il Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 (GU n. 19 del 24/01/2015), in particolare:

- art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica:
 - a) Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. N. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno d'imposta 2014.

DATO ATTO che il Comune di Torre Mondovì è classificato totalmente montano e quindi tutti i terreni agricoli sono esenti per l'anno 2014 e 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che la situazione rimane invariata rispetto al precedente anno;

RITENUTO di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta in discorso, come determinate per l'anno 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come in calce riportati;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, riportante il seguente esito:

presenti e votanti n. 11

favorevoli n. 11

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) determinate per l'anno 2014, secondo il prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,86%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 3) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo).
- 4) Di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche agli immobili equiparati all'abitazione principale di seguito elencati:
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi apponibili al Comune;
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014;
- 7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente.

Con successiva votazione palese, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs 18/08/2000 n. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Gianrenzo TARAVELLO

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Alberto PEROTTI

Torre Mondovì, lì 19/05/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA (ART. 147/BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: **FAVOREVOLE**

Torre Mondovì, lì 19/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alberto Perotti

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : TARAVELLO Gianrenzo

IL CONSIGLIERE
F.to: D'AMATO Luigi

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Alberto Perotti

La presente deliberazione:

- ☐ viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alberto Perotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

, li

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Alberto Perotti

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Perotti